

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 85 (R.G. 398) del 16-05-2019

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE EDIFICI PER APPARTAMENTI SOSTITUTIVI DI S.A.E. - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER OCCUPAZIONE DI URGENZA
GIG n.:

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante *“Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”*;

VISTE

le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*;
- 27 ottobre del 2016 recante *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*;
- 31 ottobre del 2016 recante *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*;
- 10 febbraio 2017 recante *“Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”*;

VISTE



le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n. 388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal

- giorno 24 agosto 2016”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
 - n. 444 del 4 aprile 2017: “Interventi urgenti per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;
 - n. 460 del 15 giugno 2017: “Ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016”;
 - n. 475 del 18 agosto 2017: “Ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016”;
 - n. 479 del 01 settembre 2017: “Ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016”;
 - n. 484 del 29 settembre 2017: “Ulteriori interventi urgenti per gli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016”;
 - n. 489 del 20 novembre 2017: “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016”;
 - n. 495 del 04 gennaio 2018 “Attuazione dell'articolo 16-sexies, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”;
 - n. 502 del 26 gennaio 2018: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
 - n. 510 del 27 febbraio 2018: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
 - n. 518 del 4 maggio 2018 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 1 – (Coordinamento degli Interventi)

1.
2. *I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:*
 - a. *degli interventi necessari nella prima fase di emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;*
 - b. *delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;*
 - c. *degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.”*
3.

RICHIAMATI gli art. 5 e 6 dell'Ordinanza PCM n. 388 del 26/08/2016 come di seguito riportato:

Art. 5 -Deroghe

1. *Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:*
 - *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;*
 - *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;*
 - *legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;*



- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
 - decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per gli eventuali interventi che, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 11, 13, 20, 29, 33, 37, 57, 112, 114, 118, 119, 120, , 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigenti, per la parte strettamente connessa.
3. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.

Art. 6 – (Occupazioni di urgenza)

4. Per le attività di soccorso e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente Ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza PCM n. 389/2016 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.” ed in particolare l'art. 3 comma 1 di seguito riportato:

“Art. 3 - Procedure acceleratorie

1. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”;

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 391/2016 avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.” ed in particolare l'art. 1 di seguito riportato:

Articolo 1 - Efficacia dei contratti

1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attività di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell'approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi. Nel caso di mancata approvazione dei contratti e degli accordi quadro da parte degli organi di controllo, i soggetti di cui all'articolo 1,

comma 1, della citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al pagamento del valore delle attività già eseguite nei limiti delle utilità conseguite.

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 392/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare l'art. 6 di seguito riportato:

Articolo 6 - Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016

1. *All'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 sono apportate le seguenti integrazioni:*
 - *al comma 1, dopo le parole "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,5,6, secondo comma, 7, 9,13,14,15,19, 20", sono aggiunte le seguenti" e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*
 - *al comma 2, dopo l'articolo "57" del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 è aggiunto l'articolo "59" del medesimo decreto.*

RICHIAMATA l'Ordinanza PCM n. 394/2016 avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016." ed in particolare gli art. 1 e 3 comma 5 di seguito riportato:

Articolo 1 -Realizzazione delle strutture abitative di emergenza

1. *Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le Regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.*
2. *I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.*
3. *Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della Regione, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa.*

Art. 3 – (Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale):

.....

5. *Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
 - a. *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;*



- b. legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;
 - c. legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
 - d. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
 - e. legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
 - f. regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
 - g. legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
 - h. regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
 - i. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - j. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
 - k. legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati;

CONSIDERATO CHE

- a seguito degli eventi sismici anzidetti, sussiste ad oggi un fabbisogno abitativo relativamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo "E" o "F" non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa;
- sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente, risultano ancora necessarie, in particolare, n. 30 unità immobiliari da destinare ai soggetti che alla data del sisma dimoravano in unità immobiliari dichiarate inagibili a seguito della crisi sismica;

VISTE

- la nota del Comune di Amandola del 23/03/2018 protocollo n. 3672 con la quale è stata richiesta la possibilità di realizzare strutture abitative in sostituzione delle SAE come già autorizzato per altri Comuni;
- le stime preliminari e di comparazione dei costi relativi all'urbanizzazione ed alla realizzazione delle strutture abitative in sostituzione delle SAE inviate al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed al Servizio Protezione Civile della Regione Marche con note protocollo n. 5801 del 17/05/2018 e n. 5863 del 18/05/2018;

VISTA e richiamata l'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 538 del 10/08/2018, avente ad oggetto: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016"*;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1, c. 2 dell'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 538 del 10/08/2018 prevede che al fine di garantire l'assistenza abitativa alla popolazione colpita dagli eventi sismici iniziati nel mese di Agosto 2016, il Comune di Amandola è individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di strutture abitative in luogo delle SAE di cui all'OPCM n. 394/2016;
- l'art. 1 c. 4 dell'Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 538 del 10/08/2018 prevede che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione il Comune di Amandola è autorizzato ad agire con i poteri di cui al c. 5 dell'art. 3 OPCM 394/2016;
- le abitazioni sono da destinare temporaneamente ai soggetti che al momento degli eventi sismici dimoravano in un'abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo "E" o "F" non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa;
- l'intervento per la realizzazione delle suddette strutture abitative deve risultare economicamente più vantaggioso rispetto alle SAE;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 08/10/2018 avente per oggetto “*Emergenza Sisma 2016 - Realizzazione edifici per appartamenti sostitutivi di S.A.E. - Individuazione area ed approvazione studio di fattibilità*” con la quale è stata individuata l’area ubicata in Via Pignotto nel Comune di Amandola catastalmente distinta al foglio 42 particelle 155 – 158 – 166 (porzione)– 350 – 653 (porzione)– 654 (porzione) – 783 (porzione) per l’ubicazione delle strutture abitative alternative di cui all’OPCM 538 del 10/08/2018;

CONSIDERATO che detta area risulta avere destinazione urbanistica “*C2-A – Aree di Trasformazione Residenziale*” e per minima parte “*B1 – Zona Totalmente Edificata*” e che pertanto non risulta necessaria variante allo strumento urbanistico in quanto la destinazione d’uso è coerente con le opere che il Comune vuole realizzare;

CONSIDERATO che l’importo complessivo finanziato è pari ad € 3.150.000,00, oltre IVA di legge come prescritto all’art. 1, c. 3 dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 538 del 10/08/2018, per un totale complessivo non superiore ad € 3.843.000,00, IVA inclusa;

DATO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha prorogato lo stato d’emergenza al 31/12/2019;

CONSIDERATO che la realizzazione di strutture abitative in sostituzione di S.A.E. risulta intervento urgente e prioritario al fine di eliminare il disagio delle famiglie che non dispongono di alloggio a seguito della crisi sismica dell’anno 2016;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Amandola non dispone di aree di proprietà pubblica su cui realizzare gli edifici per appartamenti sostitutivi di S.A.E.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 51 del 08/04/2019 avente ad oggetto: “*EMERGENZA SISMA 2016 – REALIZZAZIONE EDIFICI PER APPARTAMENTI SOSTITUTIVI DI S.A.E. APPROVAZIONE IL PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO*” con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui alla presente;

DATO ATTO che ai fini della realizzazione di Edifici per Appartamenti sostitutivi di S.A.E. il Comune di Amandola, intende procedere all’esproprio delle aree interessate ubicate in Via Pignotto catastalmente distinta al foglio 42 particelle 155 – 158 – 166 (porzione)– 350 – 653 (porzione)– 654 (porzione) – 783 (porzione);

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha compilato l’elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari ed ha determinato in via provvisoria le somme offerte per l’occupazione provvisoria come da elenco allegato alla presente determinazione e parte integrante della stessa;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione ed esproprio il valore provvisorio sarà rideterminato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Accordo quadro n. prot. 150439 del 7/09/2016 stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile;

DATO ATTO che l’avvio dei lavori di realizzazione di Edifici per Appartamenti sostitutivi di S.A.E. nel comune di Amandola rivestono carattere di particolare urgenza ai fini di realizzare alloggi da assegnare alle famiglie che, dopo la crisi sismica del 2016, hanno avuto l’abitazione principale gravemente lesionata e pertanto si intende procedere all’occupazione anticipata delle aree interessate dall’intervento;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra, sussiste l’urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità delle aree in via Pignotto, catastalmente individuate al fg. 42 particelle 155 – 158 – 166 (porzione)– 350 – 653 (porzione)– 654 (porzione) – 783 (porzione), al fine della realizzazione di Edifici per Appartamenti sostitutivi di S.A.E.;

DATO ATTO che non è possibile indugiare oltre stante l’urgente necessità di procedere alla realizzazione degli appartamenti sostitutivi di S.A.E.;

RITENUTO di approvare l’elenco dei beni da espropriare, allegato alla presente determinazione e i valori di indennità provvisoria di espropriazione;

DATO ATTO che l’indennità di esproprio per le aree sopra richiamate è stata determinata ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il D.P.R. 327/2001 avente per oggetto “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTI gli artt. 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

RICONOSCIUTA la propria competenza sul presente atto;



DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'elenco dei beni da espropriare, allegato alla presente determinazione, contenente la descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari con indicate le somme offerte per le espropriazioni;
3. **DI STABILIRE** in via provvisoria, per come in allegato, le indennità di espropriazione delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di Edifici per Appartamenti sostitutivi di S.A.E";
4. **DI DARE ATTO** che ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione ed esproprio il valore provvisorio sarà rideterminato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'Accordo quadro n. prot. 150439 del 7/09/2016 stipulato tra l'Agenzia delle Entrate e la Protezione Civile;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Procedimento di provvedere all'invio della documentazione di cui alla presente all'Agenzia delle Entrate ai fini della rideterminazione del valore per l'indennità di occupazione ed esproprio;
6. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia notificato ai proprietari delle aree interessate dai lavori con le forme previste per gli atti processuali civili;
7. **DI PROCEDERE**, tenuto conto che i lavori di realizzazione di Edifici per Appartamenti sostitutivi di S.A.E., rivestono carattere di particolare urgenza, all'occupazione anticipata delle aree interessate dall'intervento;
8. **DI DARE ATTO** della seguente procedura:

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, i proprietari possono:

- comunicare all'autorità espropriante, con dichiarazione irrevocabile, che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione;
- comunicare di non condividere l'indennità d'esproprio proposta avvalersi della procedura prevista dall'art. 21, comma 2 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, designando già un tecnico di propria fiducia;

Qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, i proprietari hanno diritto di ricevere un acconto dell'ottanta per cento dell'indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi ugualmente con la presenza di due testimoni.

Inoltre, qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione ed abbiano dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, i proprietari sono tenuti a depositare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni.

I proprietari stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso in cui i proprietari percepiscano la somma e si rifiutino di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione, può procedere all'emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio.

L'autorità espropriante può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti qualora il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui sopra nel termine ivi previsto ovvero non si presti a ricevere la somma spettante.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'indennità provvisoria di espropriazione si intenderà non concordata e si disporrà il deposito della somma, presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro i successivi trenta giorni.

9. **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli



